

Condizioni generali

Le seguenti condizioni generali disciplinano i rapporti giuridici tra clienti e banca. Sono fatte salve particolari disposizioni e usanze. Per motivi di leggibilità, si rinuncia a una formulazione neutra dal punto di vista del genere; tutte le denominazioni personali si applicano per tutti i generi e anche per più persone.

1. Diritto di disposizione

La firma autorizzata comunicata alla banca si intende valida fino a quando non viene revocata per iscritto dal cliente presso la banca. La banca non è obbligata a tenere conto di eventuali iscrizioni discordanti nel registro di commercio e di altre pubblicazioni divergenti. Se un conto o un deposito è intestato a più persone, salvo diverso accordo, gli aventi diritto possono disporre solo congiuntamente.

2. Temi di legittimazione e obblighi di diligenza

2.1 Verifica della legittimazione

La banca verifica le firme e i diritti di disposizione dei clienti e dei loro mandatari con l'usuale diligenza applicata nelle operazioni bancarie. Se è stato rispettato questo obbligo di diligenza, la banca non risponde per danni o pregiudizi derivanti da difetti di legittimazione non riconosciuti.

2.2 Istruzioni multiple

La banca non è tenuta a confrontare le istruzioni o le informazioni a essa trasmesse da parte di clienti o dei loro mandatari con altre comunicazioni della stessa persona.

2.3 Prevenzione delle truffe e responsabilità

La banca adotta le misure adeguate per individuare e prevenire le truffe. Le violazioni dell'usuale diligenza comportano la responsabilità della banca per i danni che ne derivano. Se si verifica un danno senza colpa della banca o del cliente, di esso si fa carico la parte nel cui campo di responsabilità si trova la causa per l'atto danneggiante.

2.4 Obblighi di diligenza del cliente

Il cliente si impegna a trattare in modo confidenziale tutti i dati di accesso, le password, i mezzi di autenticazione e i codici di sicurezza e a rispettare le misure di sicurezza raccomandate dalla banca. I documenti bancari devono essere protetti in modo da evitare qualsiasi accesso di persone non autorizzate. Durante il conferimento di ordini devono essere rispettate misure di sicurezza ragionevoli per evitare abusi. Se vengono individuate delle irregolarità, queste sono da comunicare immediatamente alla banca. I danni derivanti da una violazione di questi obblighi di diligenza sono a carico del cliente.

2.5 Decesso del cliente

Dopo il decesso del cliente, la banca ha il diritto di richiedere un'adeguata prova di legittimazione come certificati ereditari, certificati di esecutore testamentario o documenti simili per stabilire il diritto di disposizione e di informazione. Se si tratta di un documento in lingua straniera, la banca può richiedere la presentazione di una traduzione ufficiale in tedesco, francese, italiano o inglese. I costi per ottenere questi certificati di legittimazione e per le eventuali traduzioni sono a carico del rispettivo avente diritto.

2.6 Esclusione di responsabilità in caso di guasti tecnici

La banca non si assume alcuna responsabilità per danni o pregiudizi riconducibili a errori di trasmissione, guasti tecnici o interferenze illecite nei dispositivi o nei software del cliente.

2.7 Verifica dell'identità e ritardi

La banca ha il diritto di adottare in qualsiasi momento misure adeguate per verificare l'identità dei clienti o dei loro mandatari. I ritardi che vengono a crearsi a causa di queste misure di verifica sono a carico del cliente.

3. Incapacità civile

Nel caso in cui il mandatario o il rappresentante del cliente non sia più capace di esercitare i propri diritti civili, il cliente stesso deve informare immediatamente la banca per iscritto. Altrimenti è il cliente a farsi carico del danno provocato dall'incapacità civile dei suoi mandatari, rappresentanti o di altri terzi.

Condizioni generali

4. Comunicazioni della banca

Le comunicazioni della banca si considerano validamente avvenute se sono state spedite all'ultimo indirizzo reso noto alla banca dal cliente. Vale come data di spedizione la data indicata sulle copie o sul supporto dati in possesso della banca. Se il cliente ha concordato con la banca l'uso di un canale di comunicazione elettronico, le comunicazioni si considerano come recapitate non appena sono messe per la prima volta a disposizione del cliente su tale canale.

5. Obblighi di comunicazione del cliente in caso di modifiche, averi senza contatti e non rivendicati

Il cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla banca eventuali modifiche dei dati precedentemente forniti (in particolare nome, indirizzo del domicilio o della sede, domicilio fiscale, nazionalità, stato civile, recapiti per contatto e corrispondenza, avente economicamente diritto, detentore del controllo, procure conferite o diritti di firma). La banca non risponde di danni subiti dal cliente a causa di informazioni non aggiornate, errate o incomplete. La banca è autorizzata ad addebitare al cliente le spese sostenute per le ricerche che deve svolgere al fine di mantenere o ristabilire il contatto con il cliente. Inoltre, anche in caso di mancata rivendicazione si applicano le spese e i costi normalmente addebitati dalla banca.

6. Trasmissione difettosa e guasti del sistema

I danni derivanti dall'uso di mezzi di trasmissione come posta, telefono, trasmissione elettronica di messaggi (ad es. e-mail) o di qualsiasi altra forma di trasmissione, in particolare la perdita, il ritardo, gli equivoci, le falsificazioni o le doppie copie sono a carico della parte che li ha provocati con la violazione dell'obbligo di diligenza. Se si verifica un danno per caso o per causa di forza maggiore, senza alcuna violazione della diligenza da parte del cliente o della banca, ciascuna delle parti si fa carico del proprio danno. In caso di guasti tecnici o interruzioni di esercizio, il cliente non ha diritto ad alcun risarcimento danni da parte della banca, a meno che la stessa non abbia violato l'usuale diligenza.

7. Esecuzione di ordini

In caso di danni derivanti dalla mancata o dall'errata esecuzione di ordini, escluse le operazioni di negoziazione, la banca risponde esclusivamente della perdita degli interessi. La banca non è responsabile per danni che vanno oltre e per danni consecutivi, a meno che, nel singolo caso, essa sia stata informata per iscritto e immediatamente dal cliente del pericolo incombente di un danno superiore.

Se il cliente conferisce diversi ordini il cui importo complessivo supera l'avere disponibile o il credito concesso, la banca può stabilire a propria discrezione quali ordini eseguire senza tenere conto della data o della successione cronologica con cui ha ricevuto gli ordini stessi.

8. Reclami del cliente

I reclami del cliente per l'esecuzione o la mancata esecuzione di ordini di qualsiasi genere o le contestazioni di estratti conto o estratti deposito nonché di documenti o di comunicazioni di altro genere devono essere presentati immediatamente e comunque entro 30 giorni dalla consegna. Se non viene presentato alcun reclamo, l'esecuzione o la mancata esecuzione dell'ordine e la relativa comunicazione si considerano approvate. Se il cliente non riceve documenti o comunicazioni attesi (ad es. estratti conto o conteggi di borsa), deve avvisare immediatamente la banca. Il cliente si fa carico dei danni derivanti da una presentazione tardiva del reclamo.

9. Interessi, contributi, imposte e tributi

9.1 Computo di interessi, tasse e tributi

Interessi, contributi (includere eventuali commissioni sugli averi, commissioni, spese ecc.), nonché tributi e tasse di diritto pubblico vengono accreditati o addebitati al cliente, secondo la decisione della banca, immediatamente o periodicamente.

9.2 Pubblicazione e adeguamento delle condizioni

I tassi di interesse attualmente validi, le commissioni e altre condizioni dei prodotti e dei servizi sono indicati nelle liste dei prezzi e/o nei fogli informativi pubblicamente consultabili della banca. Queste condizioni possono essere adeguate in qualsiasi momento, soprattutto in caso di cambiamento delle situazioni di mercato, dell'andamento dei costi o in caso di una nuova valutazione dei rischi connessi alla relazione d'affari. Il cliente viene informato tempestivamente e in forma adeguata in merito a questi adattamenti (ad esempio tramite pubblicazione sul nostro sito Internet).

9.3 Consenso tramite mancata disdetta

Le modifiche dei tassi di interesse, l'aumento o l'introduzione di nuovi prezzi e le modifiche delle condizioni dei prodotti sono ritenute accettate se il cliente non disdice il prodotto o il servizio in questione entro 30 giorni dalla rispettiva comunicazione. Restano riservati i termini speciali di disdetta e di recesso secondo accordi separati o condizioni particolari.

Condizioni generali

9.4 Prestazioni al di fuori delle liste dei prezzi

Per le prestazioni che non figurano nelle liste dei prezzi o nei fogli informativi dei prodotti che però vengono erogate su richiesta del cliente o nel suo presunto interesse e per le quali è dovuta normalmente una commissione, la banca può applicare a propria discrezione una commissione adeguata.

10. Responsabilità solidale nei rapporti congiunti

Se sussiste una relazione d'affari con più persone, queste sono responsabili in solido per tutti i crediti della banca derivanti dalla relazione d'affari.

11. Diritto di pegno e di compensazione

Se sussistono debiti del cliente nei confronti della banca, questa vanta un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali del cliente che essa custodisce presso di sé o altrove per conto del cliente, nonché su tutti i crediti del cliente nei confronti della banca stessa. Per tutte le sue pretese, la banca vanta un diritto di compensazione nei confronti di qualsiasi credito del cliente, a prescindere dalla scadenza o dalla valuta. Questo vale anche per crediti e prestiti accordati su speciali garanzie o anche senza garanzia. Appena il cliente cade in mora con le sue prestazioni, la banca è autorizzata a procedere a propria discrezione alla realizzazione forzata o mediante trattativa privata dei pegni. Mantenendo il diritto di pegno, può anche avviare la procedura di pignoramento o fallimento nei confronti del cliente. In caso di realizzazione, la banca è autorizzata ad agire per proprio conto.

12. Conti in valuta estera

12.1 Investimento di averi in valuta estera

Il controvalore corrispondente all'avere in valuta estera del cliente viene investito a nome della banca, ma per conto e a rischio del cliente, nella stessa valuta all'esterno o all'interno dell'area valutaria interessata. In proporzione alla sua quota del portafoglio complessivo, il cliente si assume tutti i rischi che possono derivare da restrizioni legali o ufficiali, imposte e altre tasse nei Paesi coinvolti.

12.2 Disponibilità di averi in valuta estera

Il cliente può disporre dei suoi averi in valuta estera mediante vendita o bonifico. Per altri tipi di disposizione (ad es. pagamento in contanti o cambio) occorre il consenso esplicito della banca.

12.3 Conversione di valuta in assenza di istruzioni contrarie

Gli importi in valuta estera vengono convertiti e contabilizzati in modo standard in franchi svizzeri, se il cliente non ha fornito altre istruzioni e non dispone di un rispettivo conto in valuta estera. Se il cliente dispone di un conto nella rispettiva valuta estera, la contabilizzazione avviene su questo conto. Se il cliente dispone solo di conti in valute estere, la banca può effettuare a sua discrezione accrediti o addebiti in una di queste valute.

13. Titoli all'ordine

Se la banca ha scontato titoli all'ordine o li ha accreditati al cliente e l'incasso non va a buon fine, la banca può addebitare nuovamente gli importi corrispondenti. Tuttavia, fino alla completa estinzione del debito, le rimangono tutti i diritti di pagamento derivanti da tali titoli. Se la banca ha rispettato la usuale diligenza dovuta, il cliente si fa carico del rischio e quindi del danno in collegamento con l'incasso di cambiali, cheque o altri titoli errati o falsificati.

14. Comunicazione digitale

14.1 Consenso all'utilizzo di canali elettronici

Se il cliente o uno dei suoi rappresentanti autorizzati utilizza mezzi di comunicazione digitali (ad es. e-mail non cifrate, SMS, servizi Messenger e simili) per mettersi in contatto con la banca, così facendo il cliente dichiara di accettare che la banca risponda a sua volta tramite lo stesso canale. La banca, tuttavia, non è tenuta a utilizzare questo canale e può richiedere un consenso scritto separato per determinate forme di comunicazione.

14.2 Rischi della comunicazione non criptata

Il cliente prende atto del fatto che i mezzi di comunicazione elettronici non criptati o altrimenti non protetti non offrono la stessa protezione dei canali protetti. Questo tipo di comunicazione può essere letta, manipolata o deviata soprattutto da terzi non autorizzati. Anche i ritardi e la perdita di messaggi oppure le infezioni di software maligni sono rischi associati a queste forme di comunicazione.

Condizioni generali

14.3 Segreto bancario e protezione dei dati

Il cliente è consapevole del fatto che con l'utilizzo di vie di comunicazione elettroniche non criptate o non protette non è possibile garantire il segreto bancario e in certe circostanze neppure la protezione dei dati. Il cliente si assume la completa responsabilità per l'uso di misure di protezione adeguate da parte sua, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dispositivi, gli antivirus e i collegamenti di rete sicuri. I rischi risultanti da questo tipo di comunicazione, inclusa la violazione della riservatezza, sono a carico del cliente.

14.4 Restrizione in caso di comunicazioni relative a transazioni

La banca non accetta direttive relative a transazioni (ad es. ordini di pagamento o di borsa) inviate tramite e-mail o altri canali di comunicazione elettronici non protetti. Questi ordini vengono accettati esclusivamente se inviati attraverso i canali previsti a tale scopo e ritenuti sicuri da parte della banca come la posta, il telefono (se concordato), l'e-banking o EBICS ed eventuali altre vie di comunicazione.

15. Software e applicazioni di fornitori terzi

Se il cliente utilizza software e applicazioni di fornitori terzi, ad esempio applicazioni di open banking tramite piattaforme Internet o mobili, l'utilizzo di essi avviene a rischio del cliente. L'utilizzo di tali applicazioni è soggetto alle condizioni del rispettivo fornitore terzo.

La banca non si assume alcuna responsabilità o garanzia per la funzionalità, il servizio senza guasti o l'accesso a queste applicazioni di open banking. La banca esclude soprattutto qualsiasi tipo di responsabilità per danni, spese o costi insorti al cliente a causa di guasti, interruzioni (inclusi lavori di manutenzione del sistema) o errori che si verificano durante l'utilizzo di applicazioni di open banking.

16. Segreto bancario e protezione dei dati

La banca nonché i suoi organi, i dipendenti e i terzi coinvolti sono soggetti all'obbligo legale di mantenere il segreto bancario e la protezione dei dati. Questo obbligo vale anche dopo la cessazione della relazione d'affari.

Il cliente riconosce che in determinati casi la banca è esonerata dall'obbligo del segreto.

Questo è soprattutto valido nei seguenti casi:

a. adempimento di requisiti legali e in materia di diritto di sorveglianza

La banca ha il diritto di rendere noti i dati se questo è necessario per ottemperare alle disposizioni legali o normative. Questo comprende soprattutto:

- misure per ottemperare ai requisiti in materia di diritto di sorveglianza, soprattutto nell'ambito di verifiche Know Your Customer (KYC), gestione dei rischi, corporate governance e compliance;
- l'adempimento degli obblighi di informazione e di comunicazione nei confronti di autorità nazionali e estere;
- lo svolgimento di verifiche della solvibilità nonché l'ottenimento di informazioni presso uffici e privati in Svizzera o all'estero.

b. svolgimento di contratti e operazioni bancarie

Una comunicazione può essere fatta se ritenuta necessaria per:

- l'esecuzione di transazioni o di servizi (ad es. traffico pagamenti, operazioni di deposito, negoziazione di valute, operazioni su metalli preziosi, derivati/OTC, tenuta di conto e di deposito);
- la cooperazione con terzi coinvolti nel disbrigo delle operazioni in Svizzera e all'estero come banche, borse, broker, fornitori di pagamenti, centri di regolamento, centrali di custodia, emittenti o autorità;
- le indagini in relazione a valori patrimoniali o movimenti di conto (incluse banche terze), in particolare per evitare averi non rivendicati;
- l'elaborazione di eredità, per le quali gli eredi possono avere un diritto legittimo di informazione;
- l'identificazione e l'elaborazione di conflitti di interesse nell'ambito della relazione d'affari.

La banca stabilisce quali informazioni sono necessarie o adeguate per lo svolgimento di questi compiti. Il cliente è tenuto a informare i terzi a lui collegati in merito a possibili trattamenti e comunicazione dei dati e a ottenere il loro consenso laddove necessario.

c. tutela dei legittimi interessi

Una pubblicazione può avvenire anche per salvaguardare degli interessi legittimi, sia della banca che del cliente o di terzi (ad es. aventi economicamente diritto, persone autorizzate a rappresentare, detentori del controllo). Questo vale in particolare in caso di:

- controversie legali, procedimenti incombenti o in corso, anche all'estero;
- esecuzione di crediti o realizzazione di garanzie;
- procedure di incasso o esecuzioni ufficiali;
- sospetto di frode, uso illecito, accesso non autorizzato o altri incidenti di sicurezza (inclusi attacchi informatici e violazione dei dati);

Condizioni generali

- rischi reputazionali, soprattutto se vengono sollevate pubblicamente accuse collegate al cliente o ai suoi contatti;
 - richieste o obblighi secondo il diritto estero, come nell'ambito di procedure internazionali di assistenza giudiziaria oppure obblighi di comunicazione in materia di diritto di sorveglianza.
- d. scambio di informazioni all'interno del gruppo secondo la cifra 17
- e. esternalizzazioni secondo la cifra 18
- f. trattamento dei dati all'estero
- Se necessario per l'esecuzione di servizi o di transazioni, possono essere trasmessi dati anche a destinatari all'estero.
- Il cliente prende atto che all'estero i dati non sono più protetti dal segreto bancario svizzero e dal diritto sulla protezione dei dati e che pertanto, in certe situazioni, possono essere soggetti all'accesso da parte di autorità o terzi. Il cliente esonera quindi la banca dal suo obbligo del segreto e autorizza espressamente la comunicazione transfrontaliera.
- Le società del gruppo e i fornitori esterni di servizi che ricevono la possibilità di accedere ai dati bancari dei clienti vengono vincolati dalla banca al rispetto della riservatezza e di altre misure contrattuali, tecniche e organizzative.
- In determinati casi, ad esempio per motivi legali o relativi al diritto di sorveglianza, la banca può non fornire alcuna informazione sui trattamenti dei dati svolti. È esclusa ogni conseguente responsabilità della banca.
- g. ulteriori informazioni
- Il trattamento dei dati personali può riferirsi anche a terze persone associate al cliente. Il cliente deve accertarsi che queste terze persone vengano informate del trattamento dei dati e che abbiano dato il loro consenso. Su richiesta, il cliente deve presentare una prova in merito.
- Le basi, l'entità e le modalità del trattamento dei dati sono indicate rispettivamente nelle informazioni sulla protezione dei dati presenti sul sito Internet della banca.

17. Trattamento dei dati del cliente/scambio di dati tra banca e altre società del gruppo

Il cliente accorda alla banca il diritto di valutare e analizzare in modo automatizzato i dati bancari dei clienti come ad esempio dati di base, dati finanziari, dati delle transazioni, dati di comunicazione e informazioni sul comportamento di utilizzo e di pagamento eventualmente anche quelli di terzi. Lo scopo di questa analisi può essere in particolare l'identificazione di preferenze del cliente, modelli comportamentali o esigenze future, con i quali possono essere creati profili cliente personalizzati. Questi profili servono tra l'altro per ottimizzare la relazione cliente, la consulenza individuale, la messa a disposizione di informazioni in base alle necessità e per sviluppare, ottimizzare e presentare offerte su misura da parte della banca o delle società del gruppo.

Il cliente acconsente inoltre alla trasmissione all'interno del gruppo dei dati citati se questo è necessario per:

- a. una consulenza e assistenza clienti efficiente e a tutto tondo nonché per la presa di contatto in relazione a prodotti e servizi interni al gruppo,
- b. il rispetto di requisiti legali, in materia di diritto di sorveglianza o requisiti interni di compliance (ad es. accertamenti nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro),
- c. scopi di gestione dei rischi e di controllo interno,
- d. lo svolgimento di valutazioni statistiche, misure di marketing, analisi dei segmenti di mercato e della struttura della clientela,
- e. la scelta decisionale automatizzata, ad es. nell'ambito delle verifiche per l'affidabilità creditizia o delle raccomandazioni di prodotti.

Il cliente svincola la banca dal segreto bancario nella misura sopra indicata. Tutti i destinatari dei dati all'interno del gruppo sono soggetti a rigorosi obblighi di riservatezza legali e contrattuali.

18. Esternalizzazione di settori di attività (outsourcing) e utilizzo di servizi cloud

18.1 Principio e entità dell'esternalizzazione

La banca ha il diritto di trasferire completamente o parzialmente a fornitori di servizi esterni presenti in Svizzera o all'estero (outsourcing) singoli servizi o interi settori di attività tra cui in particolare nei settori dell'informatica, del traffico pagamenti, dell'elaborazione e della custodia di titoli, dell'amministrazione patrimoniale, della compliance, dei servizi di stampa e di spedizione. Questo comprende anche società dello stesso gruppo aziendale.

Condizioni generali

18.2 Trattamento e trasmissione di dati

Nell'ambito di esternalizzazioni di questo tipo, la banca può trasmettere dati personali e informazioni sulla relazione d'affari a partner esterni accuratamente selezionati qualora ciò sia necessario per l'adempimento del contratto. Dal canto loro, questi partner possono rivolgersi a terzi, se questo è necessario per l'adempimento dei compiti assegnati e se questi terzi sono stati vincolati al rispetto della riservatezza.

18.3 Utilizzo di servizi cloud

La banca ha inoltre il diritto di utilizzare servizi cloud anche con sede all'estero. Questi servizi comprendono ad esempio soluzioni di archiviazione, software o infrastruttura tramite la quale viene messa a disposizione la rete Internet. La banca garantisce che i requisiti legali e normativi vengano rispettati anche nell'ambito dell'utilizzo del cloud.

18.4 Sicurezza dei dati e condizioni generali legali

La banca adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati dei clienti anche nell'ambito dei servizi esternalizzati. Essa vincola i suoi fornitori di servizi al rispetto del segreto bancario e dei requisiti in materia di protezione dei dati. Il cliente prende atto del fatto che i dati trasmessi all'estero nell'ambito dell'outsourcing o dell'utilizzo del cloud possono eventualmente non essere protetti dal diritto svizzero. In determinati casi, le autorità o i tribunali stranieri possono accedere a tali dati oppure ordinarne la consegna secondo il diritto locale.

19. Restrizione di servizi e liquidazione di valori patrimoniali

La banca si riserva il diritto di limitare completamente o parzialmente la fornitura di servizi e la messa a disposizione di prodotti per adempiere a requisiti legali, ufficiali o normativi, quali embarghi, sanzioni, requisiti in materia di riciclaggio di denaro o altri ordini pertinenti. Questo può avvenire anche sulla base di riflessioni sul rischio, ad esempio in caso di sospetto di attività fraudolente. In questo caso, la banca è autorizzata in particolare a rifiutare pagamenti, transazioni di titoli e operazioni in contanti.

Per ottemperare a tali norme, rispettare gli obblighi di diligenza commerciale o per garantire il corretto svolgimento delle attività, la banca può anche differire o limitare l'esecuzione di ordini, inclusi versamenti, bonifici e transazioni. Può essere rifiutata anche l'accettazione di valori patrimoniali o di accrediti.

In caso di cessazione della relazione d'affari o se, per motivi regolatori, relativi al prodotto o per altri motivi, la banca non può più custodire determinati averi o valori patrimoniali, il cliente è tenuto, su richiesta, a dare istruzioni alla banca per il trasferimento di tali fondi. Se il cliente non adempie a tale obbligo o se il trasferimento non è possibile a causa di dati incompleti o errati, la banca è autorizzata consegnare i valori patrimoniali all'ultimo indirizzo di corrispondenza noto del cliente o a liquidarli. Il ricavato della liquidazione e gli averi restanti possono essere depositati giudizialmente dalla banca con effetto liberatorio oppure possono essere inviati sotto forma di cheque all'ultimo indirizzo noto del cliente.

20. Storno di accrediti non autorizzati

Se viene effettuato un accredito su un conto o un deposito per errore oppure in violazione di requisiti legali o normativi, la banca è autorizzata a stornare il rispettivo importo o valore patrimoniale anche senza il consenso del cliente. Il cliente viene informato in modo appropriato in merito allo storno.

21. Rispetto dei requisiti legali e ufficiali

Il cliente è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di legge valide per lui e le altre persone coinvolte nella relazione cliente o nei valori patrimoniali, in particolare del rispetto delle normative fiscali e degli obblighi di comunicazione e di informazione esistenti. Egli si accerta che questi requisiti siano rispettati in qualsiasi momento. Su richiesta della banca, il cliente deve dimostrare che lui ed eventuali altre persone coinvolte abbiano soddisfatto i requisiti legali rispettivamente rilevanti.

22. Organo di mediazione

In caso di reclami nei confronti della banca, oltre alla procedura civile ordinaria, il cliente ha a sua disposizione anche la procedura di conciliazione dell'organo di mediazione indipendente dell'Ombudsman delle banche svizzere. Questa procedura di conciliazione è gratuita per il cliente. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell'Ombudsman delle banche svizzere bankingombudsman.ch.

23. Garanzia dei depositi

In caso di fallimento della banca, i depositi dei clienti sui conti e i crediti derivanti dalle obbligazioni di cassa emesse dalla banca sono garantiti fino a un importo di CHF 100'000 per cliente. Ulteriori informazioni sul sistema di garanzia dei depositi sono disponibili sul sito Internet esisuisse.ch.

Condizioni generali

24. Equiparazione dei sabati ai giorni festivi

Nei rapporti commerciali con la banca, il sabato è equiparato ai giorni festivi ufficiali.

25. Disdetta delle relazioni d'affari

La banca si riserva il diritto di cessare a propria discrezione e in qualsiasi momento le relazioni d'affari esistenti, in particolare anche di annullare crediti concordati ed erogati e di richiedere il rimborso di questi ultimi senza ulteriore preavviso. Sono fatti salvi particolari accordi e disposizioni di disdetta valide per prodotti specifici.

26. Diritto applicabile e foro competente

I rapporti giuridici del cliente con la banca sono disciplinati dal diritto svizzero.

Soletta è il luogo di adempimento e di esecuzione per clienti con domicilio all'estero nonché unico foro giudiziario competente per qualsiasi procedimento.

La banca ha il diritto di citare il cliente anche presso il tribunale competente della sua sede e/o del suo domicilio o presso ogni altro tribunale competente.

27. Modifiche delle condizioni generali

La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni generali. La modifica può avvenire anche mediante pubblicazione su Internet. Il cliente sarà precedentemente informato per iscritto o in altro modo adeguato. È valida rispettivamente la versione consultabile sul nostro sito Internet. In assenza di opposizione scritta entro un mese dalla comunicazione, le modifiche si intendono accettate. In caso di opposizione, il cliente ha la facoltà di disdire la relazione d'affari con effetto immediato. Sono fatti salvi particolari accordi e disposizioni di disdetta valide per prodotti specifici.

01.08.2025